

DDL GELMINI

Disegno di legge 1 agosto 2008 –

Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca.

Articoli	Testo	Commenti e considerazioni
Art. 1 - Cittadinanza e Costituzione	<p>1. Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione le conoscenze e le competenze relative alla convivenza civile e alla cittadinanza sono acquisite attraverso la disciplina denominata "Cittadinanza e Costituzione", individuata nelle aree storico-geografica e storico-sociale ed oggetto di specifica valutazione. Nella scuola dell'infanzia tale dimensione si realizza prevalentemente nel campo d'esperienza il sé e l'altro.</p> <p>2. Nell'ambito del monte ore complessivo già previsto per le suddette aree, alla disciplina "Cittadinanza e Costituzione" è attribuito un monte ore annuale di trentatré ore.</p> <p>3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato il contenuto dell'insegnamento. In sede di revisione degli ordinamenti si procede al raccordo della disciplina di cui ai commi 1 e 2 con le altre discipline del curriculum, tenuto conto della trasversalità delle tematiche che la caratterizzano.</p> <p>4. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente</p>	<p>Riserve sull'introduzione di una specifica disciplina aggiuntiva sull'educazione alla Cittadinanza e Costituzione, educazione già oggi trasversalmente presente nella varie discipline, in un contesto quale quello che prospetta il DL 112 che prevede pesanti tagli e contrazioni nell'orario attuale. L'educazione alla cittadinanza e la valorizzazione della Costituzione non possono che trovarci consenzienti, riteniamo però che esse debbano sostanziare specifici obiettivi didattici piuttosto che diventare tout court discipline di apprendimento.</p>
Art. 2 - Valutazione del comportamento degli studenti	<p>1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nel percorso del primo e del secondo ciclo, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il</p>	<p><i>E' un atto di restaurazione pesante, il punto di approdo di una campagna di stampa e politica sulla ingestibilità delle scuole (bullismo e quant'altro).</i> Ha lo scopo di rafforzare la strumentazione punitiva dei docenti piuttosto che quella didattica, pertanto si presenta come uno strumento povero e</p>

	<p>comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.</p> <p>2. Nel primo ciclo la valutazione è espressa nella forma di giudizio.</p> <p>3. Nel secondo ciclo la valutazione è espressa in decimi.</p> <p>4. Il giudizio e la votazione sul comportamento degli studenti attribuiti dal consiglio di classe concorrono alla valutazione complessiva dello studente e, nei casi più gravi, possono determinare, con specifica motivazione, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo e, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo, la riduzione fino ad un massimo di cinque punti del credito scolastico.</p>	<p>inadeguato ad affrontare l'emergenza educativa.</p> <p>Il testo non definisce il termine al di sotto del quale scatta la bocciatura e la gradazione con cui si tolgono i 5 punti dai crediti per l'esame conclusivo. Né se, superato tale limite, la bocciatura diventa obbligatoria o facoltativa. Tale competenza è già comunque nell'agibilità dei vari consigli di classe. Non è con il ritorno al passato che si affrontano i problemi comportamentali e motivazionali degli studenti di oggi.</p>
<p>Art. 3 – Saldo dei debiti formativi e calendario scolastico</p>	<p>1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 74, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p><i>"1. Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.</i></p> <p><i>2. L'attività didattica ordinaria, comprensiva anche degli scrutini e degli esami, si svolge nel periodo compreso tra il 10 settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Nella scuola secondaria superiore, in aggiunta ed in coerenza con l'attività di sostegno realizzata nel corso dell'anno scolastico, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 9 settembre, le istituzioni scolastiche,</i></p>	<p>Di fatto si restaurano gli esami di riparazione, ma non lo si dice fino in fondo, ripristinando un modello di riparazione delle insufficienze molto liceale, non è un caso che quest'anno la scelta di fare verifiche e scrutini finali a settembre abbia prevalso nei licei, mentre nei tecnici e nei professionali ha prevalso la scelta di fare tutto entro luglio, unendo la verifica al corso</p> <p>Si penalizza insomma la scelta più innovativa e più "necessaria" (dal momento che il grosso dei debiti è nei tecnici e nei professionali).</p> <p>Si comprende solo il carattere di necessità per evitare lo stato di confusione a cui ha portato il provvedimento Fioroni sul recupero dei debiti. Rimane</p>

	<p><i>nell'esercizio della loro autonoma programmazione e nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie dedicate e disponibili a legislazione vigente, organizzano gli interventi didattici ed educativi ritenuti utili per gli alunni che, in alcune discipline, non abbiano conseguito il giudizio di promozione e per i quali lo scrutinio finale sia stato sospeso ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Nel periodo compreso tra il 1° ed il 9 settembre si svolgono, per i predetti alunni, anche le verifiche e l'integrazione dello scrutinio finale, a conclusione del quale gli alunni sono ammessi o non ammessi alla classe successiva."</i></p>	<p>comunque il nostro <u>giudizio negativo già a suo tempo espresso</u> sul provvedimento stesso che nei fatti viene confermato e non affronta a fondo i problemi strutturali di riforma che evitino, sulla base di una didattica e pedagogia rinnovata, la dispersione e la disaffezione giovanile allo studio nella società del nostro tempo. Semmai si tratta di portare a compimento il progetto di riforma sperimentale del biennio che accompagnava l'innalzamento dell'obbligo di istruzione. Non è poi da sottovalutare il fatto che, per adeguare la tempistica al recupero dei debiti alle superiori, si proponga di ritornare per tutti gli ordini di scuola ad un calendario passato, con riflessi ancor più negativi sulla certezza degli organici all'inizio dell'anno scolastico, e sulla programmazione di inizio d'anno che verrebbe inspiegabilmente compressa anche negli altri gradi di scuola.</p>
<p>Art. 4 – Esame preliminare all'esame di stato e composizione delle commissioni</p>	<p>1. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) All'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <i>"Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame".</i></p> <p>b) All'articolo 4, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite</p>	<p>Era una misura dovuta contenuta nel disegno di legge Bersani ter, che non fu approvato per la fine anticipata della legislatura, senza che la norma, a differenza di altre, fosse inserita in decreti di urgenza. Finora i privatisti esterni in questione (già ammessi all'ultimo anno) potevano accedere all'esame di stato senza "ammissione". La stessa cosa valeva per l'alunno che, sapendo di non essere ammesso, si fosse ritirato entro il 14 marzo e si fosse</p>

	<p>dalle seguenti:</p> <p><i>"c) i professori universitari di prima e di seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;</i></p> <p><i>d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiori statali, con rapporto do lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo".</i></p>	<p>presentato come privatista.</p>
<p>Art. 5 – Nomine personale scolastico</p>	<p>1. E' attribuito alla competenza esclusiva dei dirigenti scolastici il conferimento delle nomine a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle lezioni, fatta salva l'aliquota di posti spettanti al personale beneficiario della riserva di posti ex lege n. 68 del 1999. All'uopo i medesimi utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e le graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.</p> <p>2. In attesa del riordino del sistema di reclutamento del personale docente, per garantire la continuità dell'insegnamento fino alla conclusione di ciascun ciclo di studi, i dirigenti scolastici, accertata la disponibilità del posto nell'organico di diritto o di fatto autorizzato, confermano, per un massimo di due anni scolastici, il docente a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, già in servizio nel precedente anno scolastico nella medesima sede, a condizione che rientri nel novero dei docenti aventi titolo all'assunzione a tempo determinato per il nuovo anno scolastico e che sia attribuibile la medesima tipologia di contratto dell'anno precedente.</p> <p>3. La conferma di cui al comma precedente si applica anche ai docenti di sostegno a tempo</p>	<p>Modifiche alla legge 333/2001 sulle operazioni oggi di competenza degli USP entro il 31 luglio con attribuzione diretta ai Dirigenti Scolastici della nomina dei supplenti annuali sulla base delle graduatorie provinciali. Conferma biennale del supplente sulla stessa sede e tipologia di posto se in diritto di nomina. Blocco biennale della mobilità territoriale e professionale volontaria per il personale docente ed Ata a tempo indeterminato. Quest'ultima norma, si precisa, non può essere derogata dal contratto.</p> <p>Questo provvedimento suscita una forte preoccupazione perché rappresenta un ulteriore carico di lavoro per le scuole rispetto a quello già oggi insopportabile, a maggior ragione a fronte di ulteriori tagli in organico. Dubbi anche sulle garanzie del rispetto dei diritti di tutti i supplenti.</p> <p>Infine, netta contrarietà da parte della FLC Cgil rispetto all'invasione di campo sulla contrattazione per quanto riguarda la mobilità. Si fa presente che l'esigenza di pervenire ad una stabilità pluriennale dell'organico, e</p>

	<p>determinato.</p> <p>4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 la mobilità territoriale e professionale a domanda del personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato si effettua con cadenza biennale.</p> <p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme generali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non possono essere derogate da disposizioni contrattuali.</p>	<p>quindi con conseguente superamento della mobilità volontaria annuale, è già prevista sia dal Ccnl 29 novembre 2007, che nel contratto stesso della mobilità (in premessa). Ciò che è mancata ad oggi è la necessaria stabilità pluriennale degli organici, che è la vera condizione per garantire continuità didattica. Inaccettabile che fino ad oggi non si sia voluto dare attuazione a quanto prevede il contratto ed ora si voglia operare per legge sul blocco della mobilità volontaria, ma non anche su quella d'ufficio perché si prosegue nella politica dei tagli. Non si può garantire la continuità solo "a giorni alterni"!</p>
<p>Art. 6 – Carta dello studente nelle scuole secondarie superiori</p>	<p>1. Al fine di promuovere tra gli studenti della scuola secondaria superiore su tutto il territorio nazionale l'esercizio del diritto allo studio e la più ampia fruizione di attività di carattere culturale, educativo e formativo, ivi compresa la mobilità nazionale, europea ed internazionale, è istituita la carta dello studente, denominata "lo studio". La carta, tesa a promuovere tra i giovani le opportunità di crescita educativa e di formazione che possono derivare dal vasto panorama dell'offerta culturale, è rilasciata gratuitamente a tutti gli studenti che accedono alla scuola secondaria superiore.</p> <p>2. La carta di cui al comma precedente è un documento personale, che attesta l'iscrizione dello studente ad una singola istituzione scolastica e che consente al portatore sia di beneficiare del sistema di incentivi economici alle eccellenze, di cui all'art. 2</p>	<p>L'intento è condivisibile. Ma sono già state fatte queste convenzioni per le agevolazioni? Altrimenti, almeno per ora, è solo un tesserino identitario, di facciata. Una promessa a futura memoria. E non sarebbe la prima volta.</p>

	<p>comma 1, lettera d, e comma 2, lettera d, del medesimo articolo della legge 11 gennaio 2007, n. 1, sia di fruire delle agevolazioni economiche o dei servizi previsti da apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a livello centrale e periferico, con Amministrazioni pubbliche, enti e soggetti pubblici e privati.</p> <p>3. Per l'utilizzo della carta secondo le finalità di cui ai commi precedenti, è istituito, all'interno del sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito portale dedicato agli studenti italiani anche al fine di consentire agli enti convenzionati di verificare l'effettiva validità di ogni singola carta.</p> <p>4. Per la predisposizione personalizzata delle carte e l'erogazione dei servizi di portale ci si avvale del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.</p> <p>5. La carta dello studente, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata e successive intese con le singole regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, può essere estesa agli studenti che frequentano corsi nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.</p> <p>6. I costi di realizzazione e gestione della carta dello studente e delle attività di comunicazione e di informazione rivolte alle scuole per le finalità di cui al presente articolo sono finanziati con una quota parte degli stanziamenti esistenti sul fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa disciplinato dalla legge n. 440/1997.</p>	
<p>Art. 7 – Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria</p>	<p>1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3 comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della</p>	<p>Anche questa è una misura dovuta dopo alcune abrogazioni incidentali.</p>

	<p>valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'entrata in vigore della presente legge.</p>	
--	--	--